Conto corrente con la pcsta

Anno 83° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 27 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 511.

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139, relativa alla formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al testo di legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139, riguardante la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, è sostituito il seguente testo:

Art. 1. — È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici in armonia con i principi del regime corporativo.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori di importo superiore alle lire 100.000. Per i lavori di importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente potranno rivolgersi ad imprenditori idonei non iscritti solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo ditte particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Gli appaltatori iscritti nell'Albo, sia che partecipino alle licitazioni private, sia che concorrano ad aste pubbliche, sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato di idoneità tecnica e gli altri documenti prescritti dalle vigenti disposizioni ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario per le ditte e del certificato di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 per le società commerciali.

Art. 2. — Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria.

La classifica in rapporto a tale idoneità e potenzialità, è stabilita come appresso:

	Iscrizione d'import
a) fino a	L. 200.000
b) fino a	» 500.000
c) fino a	» 1.000.000
d) fino a	» 3.000.000
e) fino a	» 5.000.000
f) fino a	» 10.000.000
g) fino a	» 20.000.000
h) fino a	» 50.000.000
i) fino a	» 100.000.000
l) fino a	» 200.000.000

La iscrizione fino a L. 200.000.000 è ammessa unicamente per le specializzazioni « opere marittime » e « gallerie ». Per lavori di importo superiore a L. 100.000.000 e a L. 200.000.000 dovrà accertarsi mediante speciale istruttoria, al momento dell'appalto, che il concorrente iscritto per i detti importi massimi abbia attrezzatura e potenzialità finanziaria adeguata allo scopo.

Agli appaltatori iscritti fino a L. 500.000 possono essere affidati soltanto lavori che si eseguono nel territorio della provincia in cui è compreso il comune dove essi hanno il loro domicilio oppure nei territori delle provincie limitrofe.

Qualunque sia l'importo dell'ottenuta classifica, agli appaltatori non possono essere affidati lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.

Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Gli appaltatori, eccettuati quelli d'opere marittime e gallerie, non possono assumere lavori di importo inferiore al ventesimo di quello della rispettiva classifica. Tale divieto non si applica ai lavori da eseguire a trattativa privata o mediante appalto-concorso.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

	Iscrizione d'importo	Tassa
a) fino a	L. 200.000	L. 30
b) fino a	» 500.000	» 50
c) fino a	» 1.000.000	» 80
d) fino a	» 3.000.000	» 100
e) fino a	» 5.000.000	» 120
f) fino a	» 10.000.000	» 150
g) fino a	» 20.000.000	» 300
h) fino a	» 50.000.000	» 500
i) fino a	» 100.000.000	» 1000
l) fino a	» 200.000.000	» 2000

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono presentare od inviare alla Segreteria di cui all'art. 5 la quietanza dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo, nonchè il certificato di iscrizione alla organizzazione sindacale competente allo scopo di mantenere in vigore l'iscrizione, ovvero una domanda in carta libera di cancellazione. L'Amministrazione dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione della bolletta o della cancellazione dall'Albo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denuncia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, e la cancellazione viene operata d'ufficio.

Le ditte potranno ottenere l'elevazione della classifica di cui al comma secondo, dimostrando di avere eseguito nello stesso anno più lavori per un importo totale superiore alla propria classifica e di possedere una adeguata potenzialità finanziaria.

Non è ammessa domanda per ottenere la elevazione della classifica o l'estensione a nuove specializzazioni se non sia trascorso un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima revisione.

Art. 3. — L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:

a) lavori di terra e murari;
b) lavori edilizi in cemento armato;
c) lavori di restauri monumentali;
d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
e) opere marittime;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazioni stradali;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) gallerie;
l) impianti meccanici ed elettrici;
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
n) opere e forniture varie.

Per la specializzazione di « opere marittime » occorre dimostrare anche il possesso dei relativi mezzi d'opera, mediante certificati rilasciati dalle Capitanerie di porto o dagli Uffici del genio civile competenti per territorio, e per la specializzazione di « opere a struttura metallica » occorre dimostrare che si dispone di officine o stabilimenti idonei.

È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Non possono essere iscritti nell'Albo fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.

Art. 4. — Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere la iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno dieci anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi dalla domanda d'iscrizione;

c) certificato di iscrizione alle organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

g) certificato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio, o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

I requisiti di idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o di direttore d'ufficio. Non occorre attestato del prefetto anche per lavori d'importo fino a L. 100.000.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o di direttore d'ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli pei quali chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti da Enti locali o da Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato occorre che i lavori ai quali si riferisce siano stati ultimati non oltre 10 anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

I lavori privati possono essere tenuti in calcolo per la valutazione della idoneità tecnica, in seguito a ricognizione e stima effettuata dai funzionari tecnici governativi richiesti del rilascio del certificato.

Possono essere iscritti all'Albo anche gli appaltatori che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione dell'autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società per azioni.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente ed al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi

ad uno o più dei soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società per azioni l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società comunque costituite debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera *f*) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le società per azioni e per le cooperative occorre altresì sia comprovata la pubblicazione degli atti sociali nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Il direttore tecnico delle società non può essere iscritto nell'Albo in nome proprio durante il tempo nel quale figura in servizio dell'ente, salvo il caso in cui è richiesta la iscrizione per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società. Il direttore tecnico può essere sostituito, ma in tal caso la società deve comunicare la nomina del nuovo direttore al Comitato di cui all'art. 5, producendo i documenti prescritti.

Le società commerciali di qualunque specie regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti e ad assumere gli obblighi mediante contratti per mezzo della persona o delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali persone non possono avere la rappresentanza di più società nella stessa specializzazione.

Durante l'esecuzione dei lavori la rappresentanza, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto (tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persone o ente diverso), deve essere conferita al direttore tecnico della società o ad uno solo dei direttori quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o mediante atto autentico di procura da allegarsi al contratto.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Art. 5. — È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Ministro per i lavori pubblici o da suo delegato, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice-presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'Africa italiana, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;

f) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'edilizia;

m) dall'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi per l'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;

n) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

I rappresentanti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), durano in carica due anni.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da due funzionari amministrativi dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate o rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. — Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni del loro stato giuridico.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato, istituito dal precedente art. 5, tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti.

Art. 7. — La cancellazione delle imprese dall'Albo è deliberata dal Comitato permanente centrale:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato art. 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali risultante da sentenze passate in giudicato;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento e liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) si riferiscono alle persone indicate nel precedente art. 4.

E' in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dal Comitato stesso che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;

2° quando siano in corso a carico dell'appaltatore procedimenti penali per i reati menzionati nell'art. 8, numeri 4, 5, 6 e 7 del testo unico della legge comunale

e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934 - anno XII, n. 383, o siano stati adottati a suo riguardo provvedimenti di polizia;

3° quando siano in corso procedimenti amministrativi per l'accertamento di responsabilità dell'appaltatore inerenti alla condotta e gestione dei lavori o comunque per riprovevole condotta;

4° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave;

5° quando l'appaltatore siasi reso recidivo nelle infrazioni ai contratti collettivi di lavoro ed alle leggi sociali, debitamente accertate con verbali redatti dalle competenti Associazioni sindacali o dagli Ispettorati corporativi.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. — Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le Colonie.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 sono estese alle Colonie.

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (esclusi gli enti locali), e per le Amministrazioni parastatali ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in quest'ultimo le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva Colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori, già iscritti, e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato comprovante la residenza da almeno dieci anni nel Regno o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, purchè essi appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale e dal giudice della Colonia e certificato di moralità, rilasciato dall'autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni, e vidimato dall'autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta o società, nonchè l'indicazione delle persone investite della facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) per le società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento e di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente Ufficio finanziario dal quale risulti il reddito corrispondente a quello di categoria *B* del Regno, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Agli effetti della disposizione della lettera *a)* dell'art. 4 ed *a)* del presente articolo, per il computo di dieci anni di residenza nelle Colonie non si calcola il periodo anteriore alla dichiarazione della sovranità italiana sulle stesse, salve le speciali clausole che possano essere stabilite in accordi internazionali.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. — Nella prima attuazione della presente legge le imprese già iscritte per importo illimitato, per essere classificate a norma del precedente art. 2, devono presentare domanda corredata dei relativi documenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Scaduto detto termine, è in facoltà dell'Amministrazione di procedere di ufficio alla classifica delle imprese di cui al precedente comma in base agli elementi in suo possesso.

Art. 11. — Fino a quando le imprese non abbiano ottenuto l'inquadramento nell'Albo nazionale potranno assumere appalti secondo le disposizioni vigenti per le singole Amministrazioni prima dell'istituzione dell'Albo, purchè abbiano presentato domanda di iscrizione e pagato la relativa tassa di concessione governativa. La pubblicazione dell'Albo è affidata alla Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, la quale ne curerà anche la diffusione.

Art. 12. — Il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada è affidato al Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 aprile 1942-XX, n. 512.

Proroga fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'uso della facoltà accordata al Governatore generale della Libia col R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 716, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Casella Pirolo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Casella Pirolo » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pirolo Raffaela fu Giuseppe ved. Caterino, Caterino Giuseppe, Camillo, Amalia ed Eleonora fu Luigi, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pirolo Agata ved. Buffardi, Giuseppa e Concetta sorelle fu Paolo, al foglio di mappa 37, particelle 13, 14, 16, per la superficie complessiva di Ha. 17.12.31 e con l'imponibile di L. 2097,08 e confinante con le strade comunali Fiumitello Secondo, Acquaro e Caramone, e con la proprietà Gagliardi Eduardo fu Lepoldo ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Casella Pirolo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 55.000 (cinquantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1942-XX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 99. — D'ELIA

(2085)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1942-XX.

Validità del servizio prestato dagli ufficiali della Regia guardia di finanza presso Comandi mobilitati agli effetti dell'avanzamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, che detta norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi od Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1409, che stabilisce la data di cessazione del R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, sulla validità del servizio prestato dagli ufficiali del Regio

esercito, presso Comandi od Enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1941-XIX, recante disposizioni sulla validità, agli effetti dell'avanzamento, di servizi prestati dagli ufficiali della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 dicembre 1940-XIX, il servizio prestato dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli presso qualsiasi Comando mobilitato, ovunque e comunque dislocato, è valido a tutti gli effetti dell'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1942-XX.

Designazione della Banca nazionale del Lavoro a riscuotere, per il triennio 1942-1944, l'imposta di soggiorno, e determinazione del relativo aggio per l'anno 1942.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la cultura popolare;

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1942-1944 alla designazione dell'Ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari comuni del Regno a mente del sopracitato Regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1942 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca nazionale del Lavoro, che per il triennio 1939-1941 ha svolto tale servizio, in virtù del decreto interministeriale del 30 novembre 1938-XVII;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per il triennio 1942-1944, di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari comuni del Regno in cui il tributo è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1942 sarà dovuto l'aggio nella misura del 7,50 %.

Roma, addì 5 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI

Il Ministro per la cultura popolare: PAVOLINI

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.

Concentrazione dell'esercizio assicurativo dell'Unione Mutua Autoservizi Nazionali per Assicurazioni (U.M.A.N.A.) presso la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni, con sede a Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1925 con cui l'Associazione di mutua assicurazione denominata « Unione Mutua Autoservizi Nazionali per Assicurazioni » (U.M.A.N.A.), con sede in Roma, venne autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami: incendio, responsabilità civile, infortuni e guasti agli autoveicoli;

Ritenuto che la suddetta Mutua ha, di fatto, limitato il suo esercizio assicurativo alla copertura dei vari rischi inerenti agli autoveicoli;

Considerata la situazione patrimoniale deficitaria in cui la Società è venuta a trovarsi negli ultimi anni;

Ritenuto che l'assemblea generale della Società stessa, nella tornata del 20 settembre 1940-XVIII, allo scopo di sanare le cennate condizioni di dissesto economico, ha deliberato fra l'altro, di addivenire, con il concorso finanziario della Società Reale Mutua di Torino, alla costituzione di una Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni da denominarsi Società anonima « UMANA » e quindi alla concentrazione in quest'ultima della preesistente Associazione mutua;

Visti gli atti dai quali risulta la regolare costituzione della Società anonima « UMANA » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, e col capitale di lire due milioni di cui versate lire un milione e duecentomila;

Visto l'atto in data 19 dicembre 1941-XIX, ai rogiti del notaio Colapietro di Roma, con cui è stato concordato il concentramento della Mutua U.M.A.N.A. nella Società anonima « UMANA » mediante cessione a favore di quest'ultima di tutto l'esercizio aziendale della Mutua nelle condizioni di fatto e di diritto in cui trovavasi alla data suddetta;

Vista la domanda in data 26 gennaio 1942-XX, presentata dalle due Società contraenti per ottenere l'approvazione del deliberato concentramento;

Ritenuto che la Società anonima « UMANA » ha provveduto al versamento nella Cassa depositi e prestiti della somma di lire duecentosettantatremila (L. 273.000), necessarie, in base ai risultati del bilancio 1940 ad integrare la cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani compresi nel portafoglio assicurativo in vigore all'atto del suo concentramento;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Visto l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il concentramento dell'esercizio assicurativo della Unione Mutua Autoservizi Nazionali per Assicurazioni (U.M.A.N.A.) nella Società anonima

« UMANA » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, la quale ultima è conseguentemente autorizzata ad operare nel ramo globali autoveicoli per la prosecuzione dell'esercizio in essa concentrato.

Art. 2.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel Regno conferita alla Unione Mutua Autoservizi Nazionali per Assicurazioni col decreto 26 agosto 1925 di cui alle premesse.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a volturare al nome della Società anonima « UMANA » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, le polizze nn. 28528, 28899, 27378, 29070 dei depositi di complessive nominali L. 391.000 (trecentonovantunomila) in titoli del prestito Redimibile 3,50 %, intestate alla Unione Mutua Autoservizi Nazionali per Assicurazioni (U.M.A.N.A.) con sede in Roma.

La Cassa medesima provvederà a tale scopo alla sostituzione del vincolo esistente sulle predette polizze di deposito con la seguente annotazione:

« La presente polizza è vincolata a favore della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano della Società anonima « UMANA » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

« Nessun mutamento nei titoli depositati potrà essere effettuato senza espressa autorizzazione del Ministero delle corporazioni ».

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1942-XX.

Revoca dell'autorizzazione alla Società operaia triestina, ad esercitare l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1932-XI, con il quale la Società operaia triestina, con sede in Trieste, fu autorizzata a gestire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Considerato che è necessario conseguire una più economica gestione dell'assicurazione di malattia degli operai della provincia di Trieste nonchè una migliore e più conveniente organizzazione dei relativi servizi amministrativi e sanitari;

Che l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria di malattia da parte della Società operaia Triestina è di ostacolo al raggiungimento dei fini predetti e si risolve pertanto in danno degli assicurati e della Cassa provinciale di malattia di Trieste;

Sentito il prefetto della provincia di Trieste;

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1942-XX è revocata l'autorizzazione di cui al decreto Ministeriale 21 dicembre 1932-XI, concessa alla Società operaia Triestina, con sede in Trieste, ad esercitare l'assicurazione obbligatoria di malattia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo i prestatori d'opera assicurati, ai sensi del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, presso la Società operaia triestina sono iscritti presso la Cassa provinciale di Trieste.

Restano tuttavia a carico della Società operaia triestina le spese di assistenza e le prestazioni in genere qualora l'evento che ha dato ad esse causa, si sia verificato prima della data anzidetta.

Le prestazioni per gli eventi verificatisi successivamente alla detta data entro il periodo di protezione previsto, per i lavoratori disoccupati, dall'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sono a carico della Cassa provinciale di malattia di Trieste.

Art. 3.

La Cassa provinciale di malattia di Trieste assumerà alle proprie dipendenze il personale della Società operaia triestina addetto al servizio dell'assicurazione malattia che, a seguito della revoca disposta col presente decreto, sia dalla Società medesima ritenuto non più necessario e sia segnalato alla Cassa predetta entro il termine di sei mesi dalla data indicata nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il prefetto di Trieste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

(2104) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1942-XX.

Modificazione dell'art. 8 del decreto Ministeriale 8 novembre 1941-XX sulla disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli di coniglio e di lepri riservate ai produttori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 764, e 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 374;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 272, del 18 novembre 1941-XX, sulla disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli di coniglio e di lepre;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica dell'art. 8 del decreto Ministeriale 12 novembre 1941-XX, sulla disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli di coniglio e di lepre, i produt-

tori di pelli di coniglio e di lepre sono autorizzati a trattenere annualmente per il fabbisogno familiare complessivamente 10 pelli per ogni famiglia.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 del predetto decreto.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1942-XX - N. 98

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,5639
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,45

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81 —
Id. 3,50 % (1902)	78,10
Id. 3 % lordo	57,65
Id. 5 % (1935)	95,30
Redimib. 3,50 % (1934)	77,875
Id. 5 % (1936)	97,225
Id. 4,75 % (1924)	495,60
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,75
Id. 4 % (15-12-43)	98,275
Id. 5 % (1944)	98,475
Id. 5 % (1949)	97,475
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,325

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Salle (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Salle (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Salle (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2058)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis, in liquidazione, con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1942-XX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis, con sede nel comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori Giuseppe Gasbarro fu Nicola, Leo Carriero fu Domenico e Carlo Raimondo fu Nicola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis, in liquidazione, avente sede nel comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2087)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino per l'anno 1942-43

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, concernente l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Viste le leggi : 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 10 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'86° corso della Regia accademia di fanteria e cavalleria (Modena) ed al 1° anno del 125° corso della Regia accademia di artiglieria e genio (Torino):

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

705	pel corso di *fanteria*	Modena
45	» » di *cavalleria*	
40	» » *automobilistico*	
15	» » di *commissariato*	
20	» » di *sussistenza*	
48	» » di *amministrazione*	
300	» » di *artiglieria*	Torino
75	» » del *genio*	

b) concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

235	pel corso di *fanteria*	Modena
15	» » di *cavalleria*	
10	» » *automobilistico*	
5	» » di *commissariato*	
5	» » di *sussistenza*	
12	» » di *amministrazione*	
100	» » di *artiglieria*	Torino
25	» » del *genio*	

Poichè i sottufficiali dei carabinieri Reali che aspirano alla nomina a sottotenente nell'arma propria, devono frequentare il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria, il numero dei posti messi a concorso per detta arma con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 10 posti che, al termine del primo anno di accademia, dovrà essere devoluta all'arma dei carabinieri Reali, in base ai criteri di cui agli articoli dal 23 al 29.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa di cui alla lettera *b*).

Nella eventualità che, dopo effettuate le ammissioni di cui alle ripetute lettere *a*) e *b*), risultasse una ulteriore disponibilità di posti, si farà luogo ad un concorso suppletivo, con le modalità e condizioni stabilite dai successivi articoli 31, 32, 33 e 34, limitatamente però a quei corsi nei quali le disponibilità stesse si saranno verificate.

A tale concorso potranno prendere parte i giovani che abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 7 nella sessione autunnale del corrente anno scolastico, ed i giovani che, avendo conseguito il titolo di studio nella sessione estiva, o precedentemente, ed essendo in possesso degli altri requisiti, non abbiano preso parte al concorso di cui all'art. 1.

Sono esclusi dal concorso suppletivo i giovani che, avendo partecipato al concorso di cui all'art. 1, lett. *a*), ne siano stati eliminati per qualsiasi motivo, fatta però eccezione dei giovani eliminati per difetto di statura, i quali potranno partecipare ugualmente al concorso suppletivo, ma limitatamente ai corsi dei servizi di commissariato, di amministrazione e di sussistenza.

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 10 novembre 1942-XXI.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60 per gli aspiranti ai corsi di sussistenza e di amministrazione);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame del corrente anno scolastico, il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 27 luglio 1942-XX, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, lett. b), ai quali dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da un'unica commissione, che si recherà successivamente presso le tre scuole, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori designati dal ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera e), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60, per i candidati ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1942-XXI;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

La elencazione dei sopra specificati titoli di studio è tassativa.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata dal padre (o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi) deve essere *indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena*, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 27 luglio 1942-XX:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militare alle armi, oppure di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi ai corsi o per i quali sia in corso la nomina ad ufficiale di complemento;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo, o che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di curarne la istruzione, la documentazione e l'eventuale regolarizzazione, anche se, nel frattempo, il concorrente abbia modificata la sua posizione militare.

Art. 9.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

La richiesta dei corsi di cui alle lettere c) e d) può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 4, presentata agli enti con le modalità di cui al precedente art. 8. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 27 luglio 1942-XX.

Art. 10.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, purchè non oltre il 10 agosto 1942-XX, un certificato in carta da bollo da L. 6, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1943-XXI tale certificato col diploma originale, o con la copia autentica notarile surricordata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 8), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 4), rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 4), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 8), del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente decreto, deve essere redatto dal podestà e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato a firma, o col visto, del competente segretario o comandante federale, oppure del vice segretario federale, oppure del vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G. I. L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il predetto certificato dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei

Fasci italiani all'estero ed a firma o col visto del Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma o col visto di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 18, lettera c).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione, per altri concorsi.

Art. 11.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 27 luglio 1942-XX o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 12.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 13.

Il ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 14.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 3 al 13 agosto) presso l'ospedale militare della sede della difesa territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di difesa.

Per i giovani residenti nell'Africa settentrionale, la visita preliminare collegiale avrà luogo presso gli ospedali militari di Tripoli e Bengasi.

Per i giovani residenti in Albania, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti in Grecia, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare di Atene.

Per i giovani residenti nell'Egeo, la visita preliminare avrà luogo presso il comando superiore forze armate delle isole italiane dell'Egeo.

Per i giovani residenti nel Montenegro, la visita preliminare avrà luogo presso quel comando truppe.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (nei giorni 20, 21 e 22 agosto 1942), nelle seguenti sedi:

a *Torino* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Torino, Alessandria, Milano e Genova;

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bolzano, Udine, Trieste e Treviso;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione delle difese territoriali di Napoli e Sicilia.

a *Bari* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione della rispettiva difesa territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i candidati comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati idonei. Il risultato è inappellabile.

In conseguenza, i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Quelli per la visita preliminare, a cura dei comandi di difesa territoriale; quelli per la visita di appello, a cura dei competenti ospedali militari.

Art. 15.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale, in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1942-XX, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di difesa territoriale, presso i comandi superiori forze armate: A. S., delle isole italiane dell'Egeo, Albania e Grecia, presso i comandi della 2ª armata o delle truppe del Montenegro e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Gli esami orali di matematica, per i candidati ai corsi di artiglieria o del genio, avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 7 settembre 1942-XX.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. c) dell'art. 14, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 16, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 16.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente art. 18.

Art. 17.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 18.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso, nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie, nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame scritto di cultura generale.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera a) comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto riportato nell'esame scritto di cultura generale, con le preferenze indicate alla precedente lettera a), comma 2°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 19.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1943-XXI);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di L. 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 20.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e agli orfani dei caduti nell'attuale guerra.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 21.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per il titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero ed in dipendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella A) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 22.

Per l'anno accademico 1942-1943 saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di Modena e tre per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 5 agosto 1942-XX alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 15 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI RAFFERMATI O IN CARRIERA CONTINUATIVA.

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 17, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 27 luglio 1942-XX;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1942-XXI, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazioni e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70 per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 25.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carristi possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 26.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 27.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 28.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo, entro il 27 luglio 1942-XX.

Nella domanda dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, inoltre, in relazione al disposto degli articoli 25 e 26, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti;

b) un certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento. Il certificato dovrà essere a firma o col visto di uno dei gerarchi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 10;

c) una fotografia, conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 10;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utile produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 29.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 30.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

CONCORSO SUPPLETIVO.

Art. 31.

I giovani che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente bando, intendano partecipare al concorso suppletivo di cui è cenno nel precedente art. 2, ne inoltreranno domanda provvisoria (in carta semplice), non oltre il 1° settembre alle stesse autorità indicate all'art. 8.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) titolo di studio che presume di conseguire;

c) i corsi delle varie armi e servizi desiderati, in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto.

Art. 32.

Nel caso si verifichi la condizione di cui al terzultimo comma dell'art. 2, nella prima quindicina del mese di ottobre 1942, il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena inviterà i giovani che hanno domandato (in linea principale o in linea subordinata) i corsi per i quali il concorso suppletivo si effettuerà, a sostituire la domanda provvisoria con altra definitiva, dando comunicazione del numero dei posti disponibili in ciascun corso. Nella domanda definitiva il concorrente dovrà ripetere, nello stesso ordine, i corsi richiesti nella domanda provvisoria.

Art. 33.

La domanda definitiva di ammissione, debitamente documentata, dovrà essere di data non anteriore al 10 ottobre 1942 ed essere presentata non oltre il 25 dello stesso mese.

Per la compilazione della domanda, il suo inoltro ed i relativi documenti, si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 34.

Per lo svolgimento del concorso suppletivo valgono le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 22, con le seguenti modifiche:

a) la visita preliminare collegiale avrà luogo dal 14 al 17 ottobre e la visita medica di appello il 22 ottobre 1942;

b) gli esami scritti, il mattino del 26 ottobre; gli orali di matematica a decorrere dal 29 ottobre 1942;

c) i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica (quando prescritto) saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali seguiranno i candidati dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 1, lett. *a*);

d) le domande degli aspiranti ai posti gratuiti di cui è cenno nell'art. 22, dovranno essere presentate non oltre il 26 ottobre 1942 alle stesse autorità di cui all'art. 8 che le trasmetteranno entro il 29 dello stesso mese al comando della accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati a sensi dell'art. 18, lettera *c*), specificando il relativo punto assegnato, alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

ALLEGATO N. 1.
(Art. 15)

PROGRAMMI PER GLI ESAMI COMUNI DI AMMISSIONE AI CORSI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, DEL GENIO, AUTOMOBILISTICO, DI AMMINISTRAZIONE E SUSSISTENZA.

CULTURA GENERALE
(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

ALLEGATO N. 2.
(Art. 6 e 15)

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA PER GLI ASPIRANTI AI CORSI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALGEBRA

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo e negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$ regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

GEOMETRIA

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze; similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

FUNZIONI CIRCOLARI E TRIGONOMETRIA PIANA

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h\ 90^{\circ} \pm \alpha^{\circ}$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di α°, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$ cos $x=a$, tg $x=a$, ctg $x=a$, — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

TRIGONOMETRIA SFERICA.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazione sul teorema fondamentale di Eulero — Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(Art. 15)

PROGRAMMA PER L'ESAME SCRITTO DI AMMISSIONE AL CORSO DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla rivoluzione francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4.
(Art. 16)

PROGRAMMA DELL'ESPERIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA PER GLI ASPIRANTI AI CORSI DELLE VARIE ARMI (FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E DEL CORPO AUTOMOBILISTICO).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:

arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1.10 senza pedana);
cavallina.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(2116)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice con sede in Cagliari nella seduta del 28 dicembre 1941-XX;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti a posti vacanti al 30 novembre 1939 di ostetriche condotte nella provincia di Nuoro:

1° Luzzardi Maria Teresa . . . . . punti 53,25
2° Gemignani Elda . . . . » 51,96
3° Luminasi Gianna . . . . » 48,94
4° Spagna Zanj Adele . . . . » 47,25
5° Cavallini Olga . . . . » 36,14

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 6 febbraio 1942-XX

Il prefetto: ORRÙ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice con sede in Cagliari nella seduta del 28 dicembre 1941-XX ed approvata con decreto di pari data e numero;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso suindicato le seguenti ostetriche con l'assegnazione a ciascuna di esse, del posto a fianco indicato:

1) Luzzardi Teresa Maria - Irgoli di Galtellì;
2) Gemignani Elda - Mamoiada;
3) Luminasi Gianna - Laconi;
4) Spagna Zanj Adele - Scano Montiferro;
5) Cavallini Olga - Suni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 6 febbraio 1942-XX

Il prefetto: ORRÙ

(2115)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.